NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 40

Conseguimento di categoria superiore

Al dipendente in servizio al 1 ottobre 1978 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto ritenga, in base alle declaratorie di cui all'art. 36, di esercitare, o di avere esercitato al 30 giugno 1977, mansioni o funzioni annoverabili in un profilo di categoria superiore a quello nel quale e' stato inquadrato, puo' essere conferita a domanda - sempre che le funzioni superiori se svolte dopo il 30 giugno 1977 abbiano avuto carattere continuativo e siano state determinate da obiettive esigenze di servizio di natura permanente - detta categoria superiore, con il corrispondente trattamento economico con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 1978 e con decorrenza giuridica non anteriore al 1 luglio 1977. La relativa domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dei provvedimenti di inquadramento nei profili professionali, al direttore dello stabilimento, opificio o capo dell'ufficio, il quale la inoltrera' con il proprio motivato parere, unitamente a quello delle organizzazioni sindacali locali, alla commissione di cui al successivo art. 41. Analoga domanda e nei termini di cui sopra puo' essere presentata dal dipendente che, inquadrato in un profilo professionale, ritenga di avere esercitato mansioni relative a profilo diverso nell'ambito della stessa categoria. Il dipendente, il quale, in base alle declaratorie di cui all'art. 36, abbia esercitato mansioni o funzioni superiori con carattere di continuita' per almeno tre anni nel decennio precedente alla data del 30 giugno 1977, oppure a prescindere da tale decennio, per almeno cinque anni con carattere di continuita', puo' ottenere, a domanda, il conferimento del profilo della categoria superiore sempre che dichiari la sua disponibilita' ad esercitare le funzioni proprie di detta categoria, con decorrenza giuridica dal 1 luglio 1977 ed economica dal 1 ottobre 1978. All'accertamento delle predette mansioni o funzioni ed alla determinazione della relativa categoria e profilo di inquadramento provvedera' la commissione di cui al successivo art. 41. Il personale operaio inquadrato nella prima applicazione del presente decreto nella categoria terza e quarta in possesso delle cognizioni tecniche pratiche di alta specializzazione previste nelle declaratorie delle categorie immediatamente superiori, da accertarsi mediante prova professionale, potra' accedere ai profili omogenei delle categorie quarta e quinta, nella misura non superiore al 30% della consistenza del personale in servizio al 30 settembre 1978 con la qualifica, rispettivamente, di operaio qualificato addetto a mansioni di controllo nella produzione e di operaio specializzato. Il conferimento

della nuova categoria avra' decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale operaio inquadrato ai sensi del sesto comma del precedente art. 38, potra' conseguire, a domanda, se addetto a mansioni di scrittura, il passaggio a categoria superiore, con effetto 1 ottobre 1981. La domanda dovra' essere presentata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data sopra indicata. Il personale di dattilografia che abbia esercitato, anche promiscuamente, le mansioni previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, viene inquadrato a domanda a categoria superiore, con decorrenza giuridica non anteriore al 1 luglio 1977 ed economica non anteriore al 1 ottobre 1978. Ai dipendenti in servizio al 1 ottobre 1978 che abbiano in passato superato, come vincitori, nella carriera di appartenenza, almeno due esami di avanzamento, sara' riservato, nei passaggi interni alla categoria superiore, il 25% dei posti disponibili, fino ad esaurimento dei destinatari. Tale inquadramento sara' effettuato in relazione ad apposita graduatoria da formarsi a seguito di accertamento professionale a mezzo prova.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	IV — Personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-40-conseguimento-di-categoria-superiore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it